



**UNIVERSITÀ  
DI TRENTO**

**Facoltà di  
Giurisprudenza**

## **LE TRANSIZIONI E IL DIRITTO**

Atti delle giornate di studio  
21-22 settembre 2023

a cura di  
**SIMONE FRANCA  
ALESSANDRA PORCARI  
SERGIO SULMICELLI**

2024





**UNIVERSITÀ  
DI TRENTO**

**Facoltà di  
Giurisprudenza**

**QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA**

**86**

**2024**

Al fine di garantire la qualità scientifica della Collana di cui fa parte, il presente volume è stato valutato e approvato da un *Referee* interno alla Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di criteri valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del *Referee* nei confronti di Autori e Curatori.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© *Copyright 2024*  
*by Università degli Studi di Trento*  
*Via Calepina 14 - 38122 Trento*

ISBN 978-88-5541-078-6  
ISSN 2284-2810

Libro in Open Access scaricabile gratuitamente dall'archivio IRIS - Anagrafe della ricerca (<https://iris.unitn.it/>) con Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia License.

Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:  
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

*Ottobre 2024*

# LE TRANSIZIONI E IL DIRITTO

Atti delle giornate di studio  
21-22 settembre 2023

a cura di  
SIMONE FRANCA  
ALESSANDRA PORCARI  
SERGIO SULMICELLI

Università degli Studi di Trento 2024



# INDICE

Pag.

## SEZIONE I

### INTERVENTI INTRODUTTIVI

Paolo Carta	
<i>Le transizioni nel diritto contemporaneo: sfide e prospettive multidisciplinari</i> .....	XIII
Federico Puppo	
<i>Sul diritto in transizione</i> .....	XVII
Flavio Guella	
<i>“Le transizioni e il diritto” e l’associazione Alumni di Giurisprudenza</i> .....	XXV

## SEZIONE II

### IL DIRITTO IN TRANSIZIONE

Carla Maria Reale	
<i>Il diritto in transizione: coordinate per un incessante errare</i> .....	3
Serena Tomasi	
<i>Diritto in transizione e giustizia intergenerazionale: la retorica del diritto ‘fra-noi’</i> .....	11
Federica Foti	
<i>Le Regioni ordinarie verso una strutturazione del sistema di decentramento istituzionale in direzione asimmetrica: una ‘transizione’ da completare</i> .....	29
Marco Gjomarkaj	
<i>Il diritto agroalimentare in transizione</i> .....	61
Gabriele Baratto, Ludovica Tomasini	
<i>La protezione dell’identità nella società digitale. Considerazioni criminologiche e giuridiche</i> .....	85
Anna Bebbber	
<i>Digitalizzazione e politiche attive: un nuovo paradigma per il mercato del lavoro</i> .....	113

	Pag.
Tommaso De Mari Casareto dal Verme	
<i>Intelligenza artificiale, emozioni e autonomia contrattuale</i> .....	141
Ilaria Francesca Ongaro	
<i>La transizione digitale nel diritto di cronaca giudiziaria. L'inchiesta sull'omicidio di Carol Maltesi</i> .....	167

SEZIONE III

LA TRANSIZIONE DIGITALE:  
PERSONA, ISTITUZIONI, MERCATO

Simone Franca	
<i>Individui e poteri nella transizione digitale. Note introduttive</i> .....	199
Riccardo Alfonsi	
<i>Identità digitale post mortem: quale sorte per i diritti 'digitali' del defunto?</i> .....	219
Elia Aureli	
<i>Le conseguenze della transizione digitale sul riparto di competenze Stato-Regioni: un accentramento inevitabile?</i> .....	241
Camilla Faggioni	
<i>Transizione, lavoro, fragilità. Le potenzialità del lavoro agile oltre la pandemia</i> .....	275
Giulia Giacobbe	
<i>La transizione digitale delle pubbliche amministrazioni alla prova del c.d. digital divide</i> .....	295
Valeria Pietrella	
<i>Le implicazioni del platform model sul ruolo del giudice e sugli strumenti di tutela</i> .....	311
Stefania Racioppi	
<i>L'interoperabilità tra le banche dati della pubblica amministrazione: stato dell'arte e prospettive</i> .....	327
Samuel Scandola	
<i>Piattaforme digitali e antitrust nel contesto della transizione digitale: un caveat</i> .....	345
Federica Scialoia	
<i>L'orizzonte ancora inesplorato delle terapie digitali: esperienze giuridiche a confronto</i> .....	369



## SEZIONE IV

## LA TRANSIZIONE DIGITALE NEL PRISMA DELL'IA

Sergio Sulmicelli	
<i>La transizione digitale nel prisma dell'intelligenza artificiale. Un'introduzione tra comparazione, interdisciplinarietà e prospettive critiche</i> .....	395
Giulia Olivato	
<i>La regolamentazione dell'intelligenza artificiale tra normazione e autonomia privata: il ruolo della soft law nell'AI Act</i> .....	417
Laura Piva	
<i>AI, sanità e diritto. Guidare la transizione verso una medicina più partecipata, inclusiva e umana</i> .....	441
Beatrice Rigon, Gabriele Baratto	
<i>La deepfake pornography tra criminologia e diritto</i> .....	459
Marianna Merler	
<i>La città nella transizione digitale. A.I. Localism per una governance dell'intelligenza artificiale a misura urbana</i> .....	485
Angelo Schillizzi	
<i>A.I. e sicurezza urbana: una questione di metodo</i> .....	507
Laura Sancilio	
<i>Le ricadute del Next Generation EU sul procedimento amministrativo digitale e il problematico uso dell'intelligenza artificiale nell'esercizio della discrezionalità amministrativa</i> .....	535
Corso Tozzi Martelli	
<i>Transizione digitale della p.a. e intelligenza artificiale: il ruolo della trasparenza nella ricerca di un bilanciamento tra efficienza e tutela dei diritti</i> .....	561
Giuseppe Verrigno	
<i>I parlamenti nella transizione digitale. L'intelligenza artificiale e gli emendamenti</i> .....	579

SEZIONE V

LA TRANSIZIONE ECOLOGICA ED ENERGETICA

Alessandra Porcari	
<i>Diritto in movimento. Alcuni spunti per lo studio della transizione verde</i> .....	601
Ilaria Baisi	
<i>Gli ‘appalti verdi’ come perno della transizione ecologica. Norme e prospettive alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici</i> .....	619
Fabrizio Cesareo, Giacomo Pirotta	
<i>Il greenwashing nella relazione tra consumatore e ambiente. Problematiche sostanziali e rimedi processuali collettivi</i> .....	643
Clara De Chirico	
<i>La comunità-stakeholder. Identikit di una protagonista emergente nella transizione della grande impresa verso la sostenibilità ....</i>	675
Federica De Gottardo	
<i>Le sfide del diritto societario nel nuovo paradigma dell’impresa ‘sostenibile’</i> .....	703
Marco Edgardo Florio	
<i>La necessità di presidi penali a supporto della transizione ambientale? Luci e ombre del crimine d’ecicidio</i> .....	735
Chiara Padrin	
<i>Il binomio ambiente-lavoro alla prova delle transizioni. Dalla vicenda Ilva alla direttiva europea CSRD</i> .....	769
Lorenzo Ricci	
<i>Politica industriale e ambiente: l’‘eterno ritorno’ dell’intervento pubblico?</i> .....	793

SEZIONE VI  
INTERVENTI CONCLUSIVI

Giuseppe Bellantuono	
<i>Come studiare le transizioni?</i> .....	827
Elena Ioriatti	
<i>Diritto comparato e transizioni: una questione (anche) di metodo?</i> .....	861
Barbara Marchetti	
<i>Qualche considerazione di metodo sui rapporti tra intelligenza artificiale, diritto e amministrazione pubblica.</i> .....	881

## SUL DIRITTO IN TRANSIZIONE

*Federico Puppo*

Questo volume raccoglie gli Atti delle Giornate di Studio “Le transizioni e il diritto”, svoltesi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento nei giorni 21 e 22 settembre 2024, organizzate dalle locali Associazioni Alumni di Giurisprudenza e Alumni del Corso di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei. Si è trattato di due giornate intense, nel corso delle quali ci si è interrogati su “Il diritto in transizione”, “La transizione digitale”, “La transizione digitale nel prisma dell’intelligenza digitale” e “La transizione ecologica ed energetica” (questi i titoli delle quattro sessioni delle Giornate), cercando così di ingaggiare il tema principale se non in tutte le sue possibili diramazioni, almeno in quelle principali e urgenti.

A giudizio di chi scrive, i contributi offerti si lasciano apprezzare per la giusta ambizione di avanzare tesi e proporre riflessioni volte a presentare possibili ‘vie di fuga’, o almeno tentativi di soluzioni, rispetto alle problematiche affrontate. Ciò viene fatto in modo corale, assecondando una precisa indicazione metodologica di tipo inter- e multidisciplinare che è l’unica via per fronteggiare i diversi aspetti di un fenomeno, non solo giuridico, complesso e assai frastagliato laddove, proprio in ragione di tale complessità, le tessere che lo compongono sono tutte intimamente connesse e interdipendenti<sup>1</sup>.

Su tali multiformi aspetti del diritto che va formandosi ‘in transizione’ qui nulla si dirà né ci si vuole neppure proporre di ripercorrere suntivamente gli studi che seguiranno. Piuttosto, preme evidenziare in tale

---

<sup>1</sup> «Si ha complessità quando sono inseparabili i differenti elementi che costituiscono un tutto [...] e quando vi è tessuto interdependente, interattivo e inter-retroattivo tra l’oggetto di conoscenza e il suo contenuto, le parti e il tutto, il tutto e le parti, le parti tra loro. La complessità è, perciò, il legame fra l’unità e la molteplicità» (E. MORIN, *I sette saperi necessari all’educazione del futuro*, Milano, 2001, 38).

sede introduttiva prospettive ulteriori. Dunque, la questione è questa: anche alla luce della *call* che ha preceduto le *Giornate* – e da cui originano questi *Atti* – pare che lo sguardo sia rivolto (a ragione, lo si dica a chiare lettere) verso quei cambiamenti che stanno investendo il diritto; diritto che quindi viene assunto come ‘campo di conoscenza’ e cioè, per dirla in altri termini, come oggetto di quel sapere che, ancora esemplificando, può essere chiamato in molti modi, fra cui “giurisprudenza” o “scienza giuridica” (espressioni non tecnicamente sinonimiche: v. brevemente *infra*). Ed è su questo oggetto che ci si appresta a discutere, ridisegnandone (a fatica) i contorni, per lo più vaghi o sfumati, riconsiderando le nostre usuali categorie dogmatiche che sono messe alla prova da una realtà in costante mutamento e quindi dovendo aumentare il nostro bagaglio di conoscenze in un dialogo costante con saperi altri.

Ovviamente, sia chiaro, tutto ciò è necessario e financo doveroso. Ma sembra che, così facendo, un aspetto della questione non sia adeguatamente messo in risalto: il diritto ha come sua caratteristica fondamentale il fatto che l’oggetto della conoscenza non presenta una differenza ontologica rispetto ai discorsi che su esso vengono fatti<sup>2</sup>. Ciò implica, almeno a parere di chi scrive, che una domanda sul diritto inevitabilmente implichi anche una domanda su chi quel diritto lo fa, ossia sui giuristi (intendendo tale termine, d’accordo, fra gli altri, con Aldo Schiavello<sup>3</sup>, nel senso più ampio possibile, come “tutti coloro che partecipano alla pratica giuridica”, ma eminentemente coloro che esprimono il sapere giuridico).

---

<sup>2</sup> Cfr. R. GUASTINI, voce *Scienza giuridica*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile*, Torino, XVIII, 1998, 175-180: 176, il quale sostiene, come noto, che ciò imporrebbe doversi ulteriormente distinguere fra “scienza giuridica propriamente detta” (che si pretende avalutativa e descrittivistica) e “dottrina o dogmatica giuridica” (che invece non lo sarebbe e che parteciperebbe a pieno titolo all’impresa creatrice del diritto). Non è certo questa la sede per neppure tentare di ricostruire il dibattito su tale tema: ci sia consentito per questo il rimando a F. PUPPO, *Metodo, pluralismo, diritto. La scienza giuridica fra tendenze ‘conservatrici’ e ‘innovatrici’*, Roma, 2013, dove ci si pone in chiave critica rispetto alle distinzioni appena richiamate.

<sup>3</sup> Il riferimento è, in particolare, ad A. SCHIAVELLO, *Conoscere il diritto*, Modena, 2023, cui si deve molto del discorso che segue.

Se qui si intende, pertanto, interrogarsi sul diritto in transizione occorre anche interrogarsi su noi stessi, che siamo in transizione al pari del fenomeno che stiamo guardando senza poterne essere separati.

In effetti, il modo in cui rappresentiamo il diritto è inevitabilmente – e nostro malgrado – connesso al modo in cui rappresentiamo noi stessi. Per molto tempo, come noto, ci siamo cullati con l'idea che il nostro fosse un sapere neutrale: tutti sanno che uno dei presupposti del giuspositivismo, giunto sino agli anni Cinquanta e alla speculazione di Norberto Bobbio, è che tanto il diritto quanto la scienza giuridica consistono in discorsi, ma da dover tenere ben separati, propugnando così l'immagine, molto consolatoria, di una scienza giuridica avalutativa (cui verranno, come si cennava, tributate anche denominazioni diverse), che deve limitarsi a fare discorso su un altro discorso.

Il problema, come nuovamente ben noto e come già cennato, è che ciò che effettivamente fanno i giuristi non può essere considerato un meta-linguaggio rispetto al diritto, ma è parte del linguaggio del diritto: la scienza giuridica non descrive il diritto, ma lo modella, lo costituisce. Non solo perché sceglie tra le possibili norme ricavabili da una disposizione, ma anche perché produce norme nuove inesprese<sup>4</sup>.

Il giurista, quindi, non è giammai identificabile nell'idealtipo del c.d. *giurista custode* di cui ci parla ancora Bobbio, ovvero del depositario di un corpo di regole già dato. Il giurista è piuttosto – e inevitabilmente, sempre per usare un'altra definizione del Torinese – un giurista creatore, giacché partecipa «a pieno titolo alla prassi giuridica, laddove contribuisce a modificare, integrare e trasformare [ma aggiungerei: identificare] il diritto di riferimento»<sup>5</sup>, proprio come avviene (e come lo stesso Bobbio sosteneva) nei sistemi aperti tipici degli ordinamenti costituzionalizzati.

Ebbene, in tale prospettiva, afferma Bobbio nel '77,

l'attività principale del giurista non è più l'interpretazione di un diritto già fatto ma la ricerca di un diritto da fare, in fieri, non tanto la convalida in base a un'analisi delle fonti formali del diritto che è, quanto la le-

---

<sup>4</sup> Cfr. *ibidem*, 19.

<sup>5</sup> *Ibidem*, 13.

gittimazione, in base a principi materiali di giustizia, del diritto che deve essere<sup>6</sup>.

Il diritto, in questo modo, si presenta sempre più come una pratica condivisa, ossia come «una pratica sociale che avanza la pretesa di emanare norme giuste»<sup>7</sup>: questo implica che ogni ricostruzione del diritto siffatta (che mi pare l'unica possibile), afferma ancora Schiavello criticando Jori, «deve sobbarcarsi l'onere di giustificare la pretesa del diritto di essere corretto dal punto di vista morale»<sup>8</sup>.

Questo ci porta a qualche osservazione di fondo. Infatti, da un lato, rafforza il venir meno della validità, ormai da tempo screditata anche sul piano epistemologico generale, della avalutatività della conoscenza giuridica, la quale ultima probabilmente è meno 'scienza' (e forse più 'sapere') di quanto si sia raccontata. E questo, insieme al fatto che l'aspirazione alla giustizia è un'altra caratteristica insopprimibile del diritto<sup>9</sup>, implica che «nessuna ricostruzione del diritto può prescindere da una valutazione morale da parte dello studioso»<sup>10</sup>. Allo stesso tempo, rafforza anche l'idea, per dirla nuovamente con Schiavello insieme a Raz, che

il diritto è parte della nostra cultura, ricoprendo un ruolo nel modo in cui tanto le persone comuni quanto i giuristi interpretano le proprie azioni e quelle altrui... A differenza di concetti quali "massa" o "elettrone", "diritto" è un concetto utilizzato dalle persone per comprendere loro stesse<sup>11</sup>.

Tutto ciò ha delle conseguenze molto rilevanti, di cui vorrei almeno menzionarne una in ragione del tema che ci interroga (le transizioni) e che investe, per quanto sin qui detto, il diritto e chi lo studia. Il proble-

---

<sup>6</sup> N. BOBBIO, *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto* (1977), Roma-Bari, 2007, 36.

<sup>7</sup> A. SCHIAVELLO, *Conoscere il diritto*, cit., 28.

<sup>8</sup> Loc. ult. cit.

<sup>9</sup> Cfr. R. ALEXY, *Law's Dual Nature*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 2, 2020.

<sup>10</sup> A. SCHIAVELLO, *Conoscere il diritto*, cit., 35.

<sup>11</sup> J. RAZ, *Autorità, diritto e morale*, in A. SCHIAVELLO, V. VELLUZZI (a cura di), *Il positivismo giuridico contemporaneo. Un'antologia*, Torino, 2005, 286-315: 314.

ma è che, in tali mutamenti, si rischia la perdita di identità del diritto e anche nostra. Poco male, si dirà: si tratta di un cambiamento inevitabile e piuttosto che perder tempo a studiare materie ‘culturali’ o vetuste (tipo la filosofia del diritto, ovvero la riflessione sul diritto e quindi su chi quel diritto fa) meglio studiare ciò che, di volta in volta, si presenta come necessario (in ragione del fenomeno che osserviamo): neuroscienze, genetica, informatica, intelligenza artificiale, ecc. Come noto, non mancano accorati appelli, anche da parte di certo mondo delle professioni forensi, che inclinano proprio in tal senso. Ma, qui, lo sia detto nel modo più chiaro possibile, si dissente e si vuole anche avvertire sui pericoli che tali scelte comportano. Si rilegga la citazione precedente:

il diritto è parte della nostra cultura, ricoprendo un ruolo nel modo in cui tanto le persone comuni quanto i giuristi interpretano le proprie azioni e quelle altrui... A differenza di concetti quali “massa” o “elettrone”, “diritto” è un concetto utilizzato dalle persone per comprendere loro stesse

e si rifletta quindi sul fatto che questo ruolo non può essere demandato ad altri saperi, né il giurista (cioè noi) può abdicare al proprio ruolo (che, beninteso, è sempre stato lo stesso, da sempre) inseguendo le esigenze del momento: identificare, costruire e/o ri-costruire, modificare, emendare, far progredire, istituire un determinato diritto (piuttosto che un altro) «impone di giustificare la pretese di imporre su coloro che sono a esso soggetti genuini obblighi morali di obbedienza»<sup>12</sup>, che è tutt’altro dalla mera acquiescenza, investendo uno dei beni più preziosi che noi esseri umani abbiamo – e cioè la nostra libertà.

Solo che, ma questa è solo la mia modesta opinione, trovo assai difficile che tale intrapresa possa essere condotta con successo laddove il diritto e i giuristi, per l’appunto, si lascino travolgere dalle transizioni in atto, pensando di poterle affrontare affidandosi ad altri (altri saperi, altri esperti, altri metodi). Bene quindi, anzi: inevitabile, studiare informatica, neuroscienze, genetica e chi più ne ha più ne metta, ma guai a pensare di fare diritto e il nostro mestiere affidandoci a saperi tecnici che

---

<sup>12</sup> A. SCHIAVELLO, *Conoscere il diritto*, cit., 53.



col diritto hanno a che fare solo transitoriamente (essendo venuti in contatto con esso e con noi solo per una transizione e dunque in modo accidentale e non sostanziale).

E quindi, oggi più che mai, occorre invocare, con forza e convinzione, le specificità del sapere giuridico e del giurista che non sono, nessuno dei due, surrogabili; che vuol dire, nel confronto ineludibile con le esigenze del momento, non dimenticare delle caratteristiche che un diritto deve avere per essere tale, *in primis* la sua ambizione alla giustizia che, per definizione, deve poter vantare caratteri di universalità e indisponibilità (a volte, mi pare, messe in questioni da spinte particolariste e da tutti quegli arresti in cui si parla di “diritti di/dei”).

Con ciò, nel confronto con i problemi attuali, peraltro, si conferma il dato più intimo del sapere giuridico, che è sapere pratico e non teoretico (come invece da Grozio in poi si insisterà sempre più a dire): il diritto ha, infatti, a che fare con la comprensione di quanto accade nella realtà, cercando le ragioni per fare scelte e intraprendere azioni, nella ricerca mai ultimata di soluzioni che, raramente, se non mai, appaiono semplici e immediate (con buona pace, stavolta, della distinzione hartiana fra ‘casi facili’ e ‘difficili’ e di quanto fa da sfondo ad alcune tendenze dell’informatica giuridica, volte a surrogare l’umano con l’artificiale). Il tutto con una inderogabile assunzione di responsabilità, del diritto e di chi il diritto lo fa (qui si possono tranquillamente inserire anche i decisori politici): responsabilità che fa da contraltare al fatto che, necessariamente, il diritto pretende di poter imporre le proprie scelte.

Laddove il tema del potere, che qui emerge, apre ulteriori scenari e problematiche che si può qui solo menzionare, se non altro per chiarire ulteriormente come la complessità di cui si diceva all’inizio dà costantemente adito a domande di senso collegate e molteplici. Le quali si dischiudono oggi su uno scenario che, in un battito di ciglia (meno di un lustro), ha visto drasticamente cambiare le nostre vite: transitati da una pandemia globale, ci siamo, almeno noi Occidentali, riscoperti più vulnerabili di quanto, ancora una volta, non ci fossimo detti. Ed è bastato attendere solo un poco di più perché noi Europei, per dirla con Euge-

nio Corti<sup>13</sup>, assistessimo al risveglio del Cavallo Rosso, con la paura di un conflitto che sembra assumere sempre di più l'orrore di una dimensione mondiale e nucleare (come se, peraltro, le tragedie che si sono approssimate a noi avessero altrove smesso di accadere: la verità è che altri luoghi, altre popolazioni, non hanno mai smesso di essere in guerra, che magari ha cambiato solo forma e strumenti, senza perdere la capacità di generare dolore, violenza, morte).

Questo è lo scenario in cui, alla fine, ci troviamo tutti noi – e il diritto con noi – a transitare: e non v'è dubbio che molto di quanto sin qui detto sembra perdere significato e spessore. Non è escluso che sia così, ma è del tutto doveroso porsi questa domanda, se non altro per (sperare di) capire se quanto si va dicendo e facendo abbia ancora un senso (non solo per se stessi, ma in se stesso). La risposta non può che quindi essere personale (come d'altra parte è ogni riflessione degna di questo nome) e, almeno da questo punto di vista, essere anche positiva: ha un senso, tutto questo, perché ciò che accade accade per scelte precise e non per eventi che si sottraggono alla nostra decisione. Certo, questo “noi” sembra evaporare rispetto a scelte fatte da altri o addirittura senza sapere nemmeno esattamente da chi, laddove, peraltro (e in modo non casuale), si fa molta fatica anche a comprendere come stanno le cose<sup>14</sup>.

Però quel “noi” si riafferma nella sua radicalità almeno quando ci si dispone a semplicemente non accettare che quanto accade sia una fatalità inevitabile. Anzi: ancor più, adesso, si può avvertire l'importanza di rimettere al centro della riflessione domande che, meno di un secolo fa,

---

<sup>13</sup> E. CORTI, *Il cavallo rosso*, Milano, 2008<sup>24</sup>.

<sup>14</sup> La nostra è infatti l'epoca della comunicazione, della post-verità, dove, sofisticamente, i detti sostituiscono i fatti: è un'epoca in cui il già avvenuto venir meno delle ideologie è corrisposto al riemergere della retorica. «Ciò che prima era oggetto di una certezza diventa problematico e viene rimesso in discussione. Nei confronti di tale evento, la nostra epoca può essere paragonata all'avvento della democrazia ateniese e al Rinascimento italiano, due grandi epoche per la retorica» (M. MEYER, *La retorica*, Bologna, 1997, 7). Questo tema è ovviamente collegato a quanto si è sin qui detto e si dirà, apparendo inscindibile anche da una riflessione sul modello antropologico che la retorica addita in modo ancipite, a seconda che la si riconduca a una visione aristotelica piuttosto che moderna. Ma, ancora una volta, non potendoci qui occupare di questo, ci sia concesso rimandare a F. PUPPO, *Diritto e retorica*, Torino, 2023.

hanno investito direttamente il diritto<sup>15</sup> e, quindi, in ultima istanza, ciascuno di noi, che quel diritto facciamo o verso cui ci viene richiesto (fors'anche imposto) di obbedire; domande solo sottaciute e che è ora impossibile ignorare.

---

<sup>15</sup> Il riferimento è qui al celebre scambio epistolare di Einstein e Freud sul perché della guerra e sulla possibilità di eliminarla, su cui da ultimo è tornato A. ANDRONICO, *Protect me from what I want. Cinque lezioni sul carteggio fra Einstein e Freud*, Catania, 2023. Su questo e, più in generale, su un coevo dibattito si possono utilmente vedere i contributi presenti in T. GAZZOLO (a cura di), *Kelsen/Freud*, in *Teoria e tecnica della regolazione sociale*, 2, 2023.